

**Osservazioni di Eni S.p.A., Enipower S.p.A e Eni Gas e Luce S.p.A in merito al DCO
331/2020/R/TLR del 8 settembre 2020**

“Regolazione della misura del servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento”

Orientamenti finali

San Donato Milanese, 9 ottobre 2020

Il presente documento contiene le osservazioni congiunte di Eni S.p.A., Enipower S.p.A (in qualità di Gestore della Rete) ed Eni Gas e Luce S.p.A (in qualità di venditore) al documento per la consultazione 331/2020/R/TLR (DCO) in tema di *Regolazione della misura del servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento* dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (nel seguito ARERA o Autorità).

Osservazioni generali

Si apprezzano alcune delle modifiche introdotte rispetto alle proposte contenute nel precedente Documento di consultazione 22/2020 che introducono maggior flessibilità nella gestione delle attività per gli operatori, in particolare sul tema autoletture.

Si condivide la scelta di prorogare l'entrata in vigore della nuova regolazione sulla misura. Tuttavia, tenendo anche conto dell'emergenza sanitaria in corso, la proroga potrebbe non essere sufficiente per consentire alle aziende di adeguarsi alle nuove disposizioni considerando la necessità di adeguare processi e strumenti gestionali che, nel caso di soggetti non verticalmente integrati, possono coinvolgere anche soggetti giuridici terzi (si veda la quanto di seguito segnalato nelle risposte di dettaglio).

Osservazioni di dettaglio

S.3 Si condivide quanto prospettato in tema di misura in assenza di integrazione verticale? Motivare la risposta.

In merito all'attribuzione delle attività connesse alla misura, in caso di soggetti non verticalmente integrati, il documento e la proposta di delibera allegata, pur confermando la responsabilità del versamento dell'indennizzo in capo al venditore, prevedono: i) l'obbligo di "massima collaborazione" fra venditore e gestore della rete; ii) il diritto del venditore di rivalersi sul distributore; iii) l'obbligo di trovare un accordo sul perimetro di responsabilità e sui flussi informativi entro la data di entrata in vigore del provvedimento.

Si ritiene che tali accorgimenti in parte vadano incontro alle criticità segnalate nella risposta riconoscendo le responsabilità del distributore e stabilendo un obbligo a trovare un accordo. Tuttavia, anche nell'ipotesi di massima collaborazione, il tempo previsto intercorrente fra la probabile data di pubblicazione della delibera e l'entrata in vigore della delibera stessa proposta nel documento non è a nostro parere compatibile con tali tipi di accordi che richiedono tempi spesso lunghi che si aggiungono alle successive implementazioni di gestione. A nostro avviso è pertanto necessario garantire almeno un anno alle parti per raggiungere tale accordo. Come evidenziato nelle osservazioni generali, si propone quindi di prevedere l'entrata in vigore del provvedimento non prima del 1 gennaio 2022.

S.6 Si condivide quanto prospettato in materia di autolettura dei dati di misura nel settore del telecalore? Motivare la risposta.

In merito a quanto proposto sul tema, si apprezzano le semplificazioni introdotte rispetto al precedente DCO, tuttavia si chiede che anche in merito alla modalità per comunicare le informazioni per l'utente per procedere all'autolettura ci debba essere la stessa semplificazione. La proposta di obbligo di inserire tale informazione in bolletta potrebbe non essere necessariamente l'unica possibile né la più adatta per il tipo di fornitura. L'esercente (e il cliente stesso) potrebbe trovare più utile e più facilmente gestibile una modalità diversa, ad

esempio tramite comunicazione ad hoc via mail o altro canale.

S.10 Si condividono gli orientamenti finali dell'Autorità in merito agli standard di qualità della misura? Motivare la risposta.

In virtù delle criticità segnalate nella precedente consultazione, l'Autorità ha ritenuto opportuno portare da 10 a 15 giorni il tempo massimo per la sostituzione del contatore di 10 giorni. Tuttavia si ritiene che tale tempistica non sia comunque adeguata a risolvere le criticità evidenziate nelle osservazioni alla precedente consultazione. Infatti, il rispetto della tempistica proposta è difficilmente realizzabile per l'operatore in virtù delle seguenti considerazioni:

- non sempre il contatore di ricambio potrebbe essere immediatamente reperibile sul mercato;
- la gestione di un magazzino comporta un notevole incremento dei costi di gestione, soprattutto tenendo conto che i certificati di omologazione dell'apparato hanno una scadenza;
- per quanto riguarda i lavori necessari all'installazione, per alcune utenze è necessario stabilire con un preavviso maggiore la data della sostituzione del contatore, posto che risulta particolarmente complesso attuare la sospensione della fornitura di energia termica al fine di procedere alla sostituzione del contatore stesso (è questo il caso tipico degli ospedali, che rappresentano una delle tipologie di utenti fornita dalla scrivente).

In coerenza con le precedenti considerazioni, si chiede di rivalutare quanto proposto nella risposta alla precedente consultazione ovvero di definire un tempo massimo per la sostituzione del contatore differenziato per tipologia di utente¹. In alternativa si chiede di allungare ulteriormente il termine oltre i 15 giorni proposti e prevedere un termine non inferiore a 60 giorni lavorativi.

¹ Si riporta di seguito la proposta con le tempistiche differenziate per dimensioni di utenza:

- per gli utenti di minori dimensioni (≤ 50 kW) un tempo massimo di 30 giorni lavorativi;
- per gli utenti di medie (> 50 kW e ≤ 350 kW) un tempo massimo di 60 giorni lavorativi;
- gli utenti di maggiori dimensioni (> 350 kW) sono esclusi dall'applicazione dello standard specifico di qualità della misura in analogia con altri provvedimenti in dell'Autorità dove sono stati esclusi dall'ambito di applicazione delle misure adottate "stante la significativa forza contrattuale e competenza tecnica, analogamente a quanto fatto nel settore del gas naturale" (vedi delibera 661/2018/R/tlr in materia di Regolazione della Qualità Commerciale dei servizi di Teleriscaldamento e Teleraffrescamento).